

Nel disorientamento tributario riappare spesso, come possibile ancora di salvezza, quella che invece è l'origine del malessere. Cioè aspettarsi la salvezza dalla legislazione, anziché

dalla consapevolezza sulla determinazione dei tributi (la consapevolezza è sempre benefica, ma qui parliamo di determinazione dei tributi). Se non si capiscono i punti di forza e di debolezza della tassazione attraverso le aziende, e quindi non ci si sa spiegare l'evasione come ricchezza non registrata, la pubblica opinione e le classi dirigenti restano in confusione e la confusione partorisce disposizioni disorientanti e confusionarie. Come la carrellata di eterogenee, enfatiche, rigide e formalistiche disposizioni delle "leggi manifesto", sbilanciate su un valore (tutela del contribuente) che invece dovrebbe essere tenuto presente in tutta la legislazione tributaria, contemperandolo con le altre esigenze, come l'altrettanto sbandierata "lotta all'evasione", espressione che in nome della serenità e della perequazione fiscale vieterei di pronunciare. A forza di calcare la mano sullo statuto, sembra quasi che tutto il resto della legislazione tributaria sia l'opposto, cioè lo statuto dei diritti del fisco. So bene che negli ultimi decenni lo statuto è stato un appiglio normativo per molte interpretazioni sensate, solo che esse erano raggiungibili comunque. Dare un fondamento legislativo al buonsenso, in un contesto sereno, non fa danni, è come curarsi con acqua fresca: non giova e non nuoce. Se invece il contesto è drammatizzato, come il nostro, fissare alcuni principi di buonsenso per legge finisce per contrastare il buonsenso, svilendolo a formalismo, come sta accadendo per buona fede, contraddittorio, motivazione, mancanza di danno per l'erario. Irrigidire normativamente il buonsenso nuoce insomma al buonsenso, perché sostituisce la riflessione col riferimento allo statuto. Dove lo statuto non arriva il ragionamento è indebolito, e l'allargamento del formalismo statutario, per proteggere il contribuente, scredita lo statuto, usato strumentalmente, da parte dei contribuenti, per tatticismi pratici, tendenti ad invalidare atti impositivi su aspetti di dettaglio, come la sottoscrizione del responsabile del procedimento, il termine per le deduzioni difensive, la durata della verifica. La mancanza di consapevolezza sulla determinazione tributaristica della ricchezza rende lo statuto inadeguato su aspetti fondamentali come gli effetti del comportamento procedimentale, le conseguenze delle invalidità, le rimessioni in termini, e tutta la dialettica tipica di una funzione amministrativa, regolata col decreto 241 del 1990 in materia di procedimento amministrativo, invalidità degli atti e simili. In realtà la costituzionalizzazione dello riflette l'illusione nazionale di poter "amministrare per legge", vista come un feticcio, e vi risponde anche il mito della codificazione, la delega, l'invocazione di "nuove norme", come desiderio di un cambiamento che deve essere invece soprattutto mentale e cognitivo. Non ci può pensare il legislatore, che non fa pedagogia, ma ordina, e se rispecchia la confusione della pubblica opinione partorisce di default norme confusionarie. L'emanazione continua di "nuove norme" ostacola questo processo, e rappresenta un diversivo devastante. La codificazione continua è uno dei tanti inconvenienti di quel normativismo degradato che seppellisce il buonsenso sotto una coltre indecifrabile e paralizzante di norme e normette. Non è dalla loro modifica, ma dalla modifica degli atteggiamenti della pubblica opinione, e quindi delle istituzioni, che possono venire i cambiamenti sperati.